



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 43 del 12 luglio 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

D'AMATO e TIDEI

***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE
E ALLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI. LAZIO STRADESICURE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VI – IV – I – VII – IX – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge regionale concernente:

“Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti. LazioStradeSicure”

di iniziativa dei consiglieri

Alessio D'Amato

Marietta Tidei

Firmato digitalmente da: Alessio D'Amato
Luogo: ROMA
Data: 12/07/2023 12:34:22

Marietta Tidei





CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

“Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti. LazioStradeSicure”

La Regione, nell’ambito delle competenze di cui all’art. 117 della Costituzione ed in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, riconosce e valorizza l’educazione e la sensibilizzazione alla sicurezza stradale.

Nel 2021 si sono verificati nel Lazio 17.486 incidenti stradali che hanno causato la morte di 288 persone e il ferimento di altre 23.048. Rispetto al 2020 aumentano gli incidenti (+ 31.5%), le vittime della strada (+10.3%) e i feriti (+29.2%); per gli incidenti e i feriti gli incrementi sono maggiori di quelli rilevati nell’intero Paese (rispettivamente +28,4% e +28,6%) mentre per il numero delle vittime sulla strada l’incremento è minore di quanto registrato a livello nazionale (+20,0%) (Prospetto 1).

PROSPETTO 1. INCIDENTI STRADALI, MORTI, FERITI E TASSO DI MORTALITÀ PER PROVINCIA, LAZIO.

Anni 2021 e 2020, valori assoluti, variazioni e tasso di mortalità

PROVINCE	2021			2020			Morti Differenza 2021/2020 (valori assoluti)	Morti - Variazioni % 2021/2019	Morti - Variazioni % 2021/2010	Tasso di mortalità 2021
	Incidenti	Morti	Feriti	Incidenti	Morti	Feriti				
Viterbo	713	12	1.018	621	18	899	-6	-40,0	-65,7	3,9
Rieti	346	13	482	268	13	384	0	8,3	-7,1	8,6
Roma	14.031	182	17.896	10.536	166	13.721	16	-5,7	-37,5	4,3
Latina	1.513	53	2.269	1.234	36	1.798	17	39,5	-22,1	9,4
Frosinone	883	28	1.383	641	28	1.031	0	-12,5	-33,3	6,0
Lazio	17.486	288	23.048	13.300	261	17.833	27	-2,4	-36,0	5,0
Italia	151.875	2.875	204.728	118.298	2.395	159.248	480	-9,4	-30,1	4,9

Nel 2021 il costo dell’incidentalità stradale con lesioni alle persone è stimato in 16 miliardi e 400 milioni di euro per l’intero territorio nazionale (277 euro pro capite) e in circa 1,8 miliardi di euro (311,2 euro pro capite) per il Lazio; la Regione incide per il 10,9% sul totale nazionale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

La Proposta di legge in oggetto si suddivide in tre capi ed è composta di 12 articoli.

Nel Capo I (Disposizioni Generali) sono individuate le finalità che si prefigge la Regione ovvero quelle di favorire l'educazione la sensibilizzazione alla sicurezza stradale utili a ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale. Per questo vengono favorite le collaborazioni e le sinergie tra gli operatori del settore e promossi gli interventi volti a realizzare nel territorio e tra i cittadini, migliori condizioni di sicurezza per la mobilità. **(Art.1)**

Vengono dunque previste delle azioni di sistema denominate "LazioStradeSicure", quali politiche attive in grado di promuovere e sviluppare un sistema coordinato di informazioni capace di incidere sui fattori di rischio dell'incidentalità stradale e concorrere, efficacemente, al rafforzamento di una coscienza attiva e propositiva sul tema della sicurezza stradale. Le azioni di sistema si traducono quindi in campagne di sensibilizzazione e di educazione stradale da svolgere nei comuni del territorio regionale e nelle scuole di ogni ordine e grado; attività di monitoraggio finalizzata alla realizzazione di interventi infrastrutturali sulla rete stradale regionale; progetti e azioni finalizzati a prevenire e ridurre gli incidenti stradali all'uscita dai luoghi di divertimento, così dette "stragi del sabato sera"; un sistema di consulenza, informazione e assistenza psicologica per le vittime di incidenti stradali; corsi di formazione di guida sicura da rivolgere al personale preposto alla conduzione di veicoli pubblici adibiti al trasporto di persone e sui mezzi adibiti a servizio pubblico; corsi formativi per favorire la guida sicura dei giovani. Per la realizzazione delle azioni di sistema la Regione si avvale del Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale (CEREMSS) già operante presso l'Astral e dell'Osservatorio regionale per l'educazione e la sicurezza stradale. **(Art.2)**

Viene inoltre istituito, presso la Presidenza della Giunta Regionale, l'Osservatorio regionale per l'educazione e la sicurezza stradale, con compiti di proposta, d'informazione e di consulenza in materia di viabilità stradale nei confronti della Giunta regionale, anche attraverso la formulazione di proposte migliorative della sicurezza stradale stessa; acquisisce, attraverso il Ceremss, informazioni utili a garantire il costante monitoraggio della rete viaria in modo da prevedere la realizzazione di interventi infrastrutturali e tecnologici volti alla messa in sicurezza della rete stradale regionale con particolare riferimento alle zone che presentano il più alto livello di incidentalità. **(Art. 3)**



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

E' inoltre previsto che la Regione celebri, in occasione della terza domenica di novembre di ogni anno come stabilito dalla norma statale, la “Giornata Nazionale vittime della strada” nella quale vengono promosse iniziative utili a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti della strada, con particolare riferimento ai giovani, sulle gravi conseguenze che possono derivare da condotte di guida non rispettose del codice della strada. **(Art. 4)**

Il Capo II (Politiche attive) declina in modo puntuale le azioni di sistema ricomprese nell’ambito della politica attiva “LazioStradeSicure”. Si inizia con le campagne di sensibilizzazione e di educazione stradale finalizzate all’acquisizione e al rafforzamento dell’autonoma capacità di giudizio in tema di sicurezza. A tal fine la Regione concede, per la realizzazione delle stesse, contributi ai Comuni e alle scuole. **(Art.5)**

Sono inoltre previste azioni di prevenzione degli incidenti stradali all’uscita dai luoghi di divertimento che, nello specifico, si realizzano mediante corsi di formazione per il personale preposto al controllo della clientela nei locali; corsi di formazione per il personale preposto all’attività di somministrazione di bevande alcoliche; incentivazione all’acquisto di biglietti di ingresso a costi ridotti per i clienti dei locali che decidano di consumare solo bevande analcoliche; incentivazione all’ utilizzo di servizi-navetta a prezzo agevolato con partenza dalle principali stazioni di trasporto pubblico verso i locali di intrattenimento e viceversa; incentivazione all’erogazione, da parte dei gestori dei locali di buoni trasporto da utilizzare su mezzi di trasporto convenzionati per i clienti che decidano, al fine di tutelare la propria ed altrui sicurezza, di non mettersi al volante; attivazione, attraverso gli enti locali, del sistema di trasporto pubblico con riferimento all’orario notturno e in particolare nei week-end in prossimità delle aree caratterizzate da una significativa presenza di locali e tra queste e i centri abitati. Per favorire l’attivazione degli interventi è previsto che Comuni possano prevedere, in favore dei gestori dei locali che attuano politiche dirette a garantire un divertimento sicuro ed equilibrato improntato alla tutela della salute e al rispetto della sicurezza, propria e altrui, agevolazioni contributive nel rispetto della normativa statale. A tal fine la Regione, per rendere concretizzabile la norma ed evitare che i Comuni possano perdere un margine di entrate finanziarie, istituisce un apposito Fondo regionale denominato “Fondo Premiale per la sicurezza”, attraverso il quale si provvede a stanziare, con apposito atto, le somme necessarie alla copertura delle minori entrate derivanti ai comuni. **(Art.6)**

E' inoltre prevista l’attivazione di servizi di supporto psicologico a favore dei familiari delle vittime e di superstiti di incidenti stradali da avviare mediante la sottoscrizione di protocolli con le Prefetture, con i Sindaci dei capoluoghi di provincia e



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

con i direttori generali delle ASL che contribuiscono per l'ambito di rispettiva competenza. Il servizio tende, in particolare, a valutare ed intervenire sulle implicazioni psicologiche causate da incidenti stradali con esiti di gravi ferite e disabilità per le vittime, compresi quelli di carattere mortale, nonché sulle conseguenze derivanti dall'utilizzo di tecniche informative caratterizzate da scarsa sensibilità nel comunicare gli eventi ai familiari. **(Art.7)**

La proposta di legge promuove inoltre corsi formativi per la guida sicura su trasporto pubblico che implicano il trasporto pubblico di persone e sui mezzi adibiti a servizio pubblico da realizzare negli impianti specializzati, ovvero quegli impianti che riproducono condizioni di guida critiche mediante tecnologie fisse, in grado di riprodurre, in modo casuale ed imprevedibile, fondi stradali con diversi coefficienti di attrito, ostacoli improvvisi, sbandate impreviste e condizioni di scarsa visibilità o di guida notturna. **(Art.8)**

Altri corsi sono inoltre previsti per la guida sicura dei giovani. In particolare la Regione, per accrescere la consapevolezza e la responsabilizzazione dei giovani alla guida e migliorare la sicurezza stradale, promuove, attraverso contributi sotto forma di rimborso spese, corsi formativi di guida per i giovani di età compresa tra i quattordici e venticinque anni da svolgersi presso gli impianti specializzati di cui all'articolo 8. **(Art.9)**

Il Capo III (Disposizioni finali) contiene invece l'articolo sulle abrogazioni. **(Art.10)**, l'articolo sulle disposizioni finanziarie quantificate in euro 1.500.000,00 e destinate a finanziare le azioni di sistema che costituiscono l'insieme delle politiche attive denominate "LazioStradeSicure" di cui al Capo II **(Art. 11)** e l'entrata in vigore **(Art.12)**.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Sommario

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità e oggetto)

Art. 2 (Azioni di sistema “LazioStradeSicure”)

Art. 3. (Osservatorio regionale per l’educazione e la sicurezza stradale)

Art. 4 (Giornata Nazionale vittime della strada)

Capo II

Politiche attive

Art. 5 (Campagne di sensibilizzazione e di educazione stradale)

Art. 6 (Azioni di prevenzione degli incidenti stradali all’uscita dai luoghi di divertimento)

Art. 7 (Servizi di supporto psicologico a favore dei familiari delle vittime e di superstiti di incidenti stradali)

Art. 8 (Corsi formativi per la guida sicura su trasporto pubblico e sui mezzi adibiti a servizio pubblico)

Art. 9 (Corsi formativi per la guida sicura dei giovani)

Capo III

Disposizioni finali

Art. 10 (Abrogazioni)

Art. 11 (Disposizione finanziaria)

Art. 12 (Entrata in vigore)



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1 *(Finalità e oggetto)*

1. La Regione, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia, in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, fermo restando le competenze in materia viaria ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 124 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), riconosce e valorizza l'educazione e la sensibilizzazione alla sicurezza stradale utili a ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale, favorendo le collaborazioni e le sinergie tra gli operatori del settore e promuovendo interventi volti a realizzare nel territorio e tra i cittadini, migliori condizioni di sicurezza per la mobilità.
 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, anche in collaborazione e in raccordo con gli enti locali, promuove il sistema "LazioStradeSicure", quale politica attiva in grado di promuovere e sviluppare un sistema coordinato di informazioni capace di incidere sui fattori di rischio dell'incidentalità stradale e concorrere, efficacemente, al rafforzamento di una coscienza attiva e propositiva sul tema della sicurezza stradale.
-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 2

(Azioni di sistema “LazioStradeSicure”)

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, persegue il raggiungimento delle azioni di sistema “LazioStradeSicure” promuovendo la realizzazione di:
 - a) campagne di sensibilizzazione e di educazione stradale nei comuni del territorio regionale e nelle le scuole di ogni ordine e grado;
 - b) attività di monitoraggio finalizzata alla realizzazione di interventi infrastrutturali sulla rete stradale regionale per garantire la messa in sicurezza delle zone a maggior rischio di incidentalità;
 - c) progetti e azioni finalizzati a prevenire e ridurre gli incidenti stradali all’uscita dai luoghi di divertimento, così dette “stragi del sabato sera”;
 - d) un sistema di consulenza, informazione e assistenza psicologica per le vittime di incidenti stradali;
 - e) corsi di formazione di guida sicura da rivolgere al personale preposto alla conduzione di veicoli pubblici adibiti al trasporto di persone e sui mezzi adibiti a servizio pubblico;
 - f) corsi formativi per favorire la guida sicura dei giovani.

 2. Per la realizzazione delle azioni di sistema di cui al comma 1, la Regione si avvale:
 - a) dell’Osservatorio regionale per l’educazione e la sicurezza stradale di cui all’articolo 3;
 - b) del Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale (CEREMSS) quale sistema divulgativo di dati, studi e informazioni connessi alla sicurezza stradale, operante presso l’ASTRAL S.p.a, di cui alla legge regionale 20. Maggio, 2002 n. 12 e successive modifiche.
-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 3

(Osservatorio regionale per l'educazione e la sicurezza stradale)

1. Per favorire il coordinamento delle politiche regionali e promuovere la partecipazione delle istituzioni, delle associazioni e dei soggetti pubblici e privati interessati alla problematica della sicurezza stradale, è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio regionale per l'educazione e la sicurezza stradale, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto tecnico-consultivo della Giunta regionale in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali previsti dalla presente legge.
 2. L'Osservatorio garantisce il confronto tra le istituzioni e i soggetti interessati alla sicurezza stradale e ha compiti di proposta, d'informazione e di consulenza in materia di viabilità stradale nei confronti della Giunta regionale, anche attraverso la formulazione di proposte migliorative della sicurezza stradale stessa.
 3. L'Osservatorio in particolare:
 - a) svolge, anche su richiesta degli assessori competenti in materia, approfondimenti, seminari, convegni e manifestazioni in materia di educazione e sicurezza stradale;
 - b) predispose, annualmente, in collaborazione con il Ceremss di cui all'articolo 2 comma 2, lettera b), una mappa del territorio regionale in cui sono individuate le zone a maggior rischio di incidentalità, anche con riferimento ai singoli comuni e ai singoli municipi di Roma Capitale, evidenziando in maniera analitica le diverse tipologie di incidenti stradali, compreso il numero dei feriti e il tasso di mortalità;
 - c) acquisisce, attraverso il Ceremss informazioni utili a garantire il costante monitoraggio della rete viaria anche al fine di proporre interventi infrastrutturali e tecnologici volti alla messa in sicurezza della rete stradale regionale. Con particolare riferimento alle zone aventi un maggior livello di incidentalità.
 - d) monitora la validità e l'incidenza degli interventi previsti dalla presente legge.
 4. L'Osservatorio promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa tra la Regione, in particolare, con le Prefetture, i Comuni, e i soggetti pubblici e privati competenti in materia di educazione, formazione e sicurezza stradale inerenti agli interventi regionali previsti dalla presente legge.
-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

5. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è composto da:
- a) tre membri scelti dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di comprovata competenza nel campo dell'educazione e sicurezza stradale, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - b) l'assessore regionale alla mobilità o suo delegato;
 - c) l'assessore regionale alla sanità o suo delegato;
 - d) l'assessore regionale all'istruzione o suo delegato;
 - e) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;
 - f) un rappresentante designato dall'ANCI;
 - g) un rappresentante designato dall'UPI;
 - h) due rappresentanti designati dall'Associazione dei familiari vittime della strada più rappresentative a livello territoriale;
 - i) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA);
 - j) un rappresentante dell'automobile club d'Italia- Lazio (ACI);
 - k) un rappresentante della Federazione Motociclistica Italiana- Lazio (FMI);
 - l) un rappresentante delle associazioni delle scuole guida maggiormente rappresentative a livello territoriale.
 - m) due rappresentanti designati dai consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani di cui alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale) ove costituiti.
6. L'Osservatorio dura in carica fino all'insediamento della Giunta regionale costituita a seguito del rinnovo del Consiglio regionale. Dalla data del suddetto insediamento decorrono quarantacinque giorni entro i quali il Presidente della Giunta regionale deve procedere al rinnovo dell'Osservatorio ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.
7. Alle sedute dell'Osservatorio, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza per i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, possono partecipare, di volta in volta, a titolo gratuito:
- a) Il dirigente o suo delegato del compartimento della Polizia stradale del Lazio;
 - b) Il comandante o suo delegato del Comando Carabinieri del Lazio;
-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- c) un rappresentante dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco designato d'intesa fra gli stessi
 - d) un rappresentante designato dall'associazione delle polizie locali più rappresentativa a livello regionale.
8. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite mediante regolamento interno.
9. Il Presidente della Giunta regionale mette a disposizione dell'Osservatorio il personale e gli strumenti necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
10. L'istituzione dell'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione è a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 4

(Giornata Nazionale vittime della strada)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2017, n. 227 concernente la Giornata Nazionale vittime della strada, la Regione, in occasione della terza domenica di novembre di ogni anno, promuove iniziative utili a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti della strada, con particolare riferimento ai giovani, sulle gravi conseguenze che possono derivare da condotte di guida non rispettose del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 2. In occasione della celebrazione della giornata di cui al comma 1, possono essere organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione di componenti delle squadre di emergenza, delle forze di polizia e di operatori sanitari, nonché delle associazioni e organismi operanti nel settore, cerimonie, convegni e altri incontri pubblici finalizzati a:
 - a) conservare il ricordo delle vittime e manifestare la partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie, degli amici e delle comunità di cui facevano o fanno parte;
 - b) rendere omaggio al coraggio e all'abnegazione dei componenti delle squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia e dei sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze della morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali;
 - c) riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali;
 - d) informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali, anche sul piano economico, per le famiglie e per la comunità;
 - e) sensibilizzare in particolare i giovani sul valore della vita umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti superstiti di incidenti stradali;
 - f) promuovere iniziative, in particolare rivolte agli studenti degli ultimi due anni delle scuole medie superiori, per la prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Capo II **Politiche attive**

Art. 5

(Campagne di sensibilizzazione e di educazione stradale)

1. La Regione nel riconoscere e valorizzare le azioni di sensibilizzazione e di educazione stradale finalizzate all'acquisizione e al rafforzamento dell'autonoma capacità di giudizio in tema di sicurezza concede contributi:
 - a) agli enti locali:
 - 1) per la realizzazione di campagne informative sui rischi derivanti dalla guida da svolgere sul territorio anche con riferimento ai soggetti più vulnerabili quali pedoni e ciclisti;
 - 2) per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi finalizzati alla promozione e alla diffusione della cultura dell'educazione stradale anche attraverso iniziative volte a fornire informazioni sull'attività svolta, sui programmi approvati, compresi quelli inerenti agli interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale del territorio;
 - b) alle scuole di ogni ordine e grado le quali, nell'ambito della propria autonomia scolastica:
 - 1) elaborano progetti da destinare agli alunni sul tema dell'educazione e sicurezza stradale anche con riferimento a quella sostenibile da realizzare con il supporto di esperti e di strumentazione idonea ed aventi riconoscimento di crediti formativi;
 - 2) progettano laboratori, con la presenza di psicologi esperti in teorie del traffico, da destinare ai giovani utenti della strada per l'analisi dei fattori psicologici legati alla corretta percezione del rischio e alle conseguenze derivanti dalle distrazioni alla guida.
 2. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione determina:
 - a) i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi;
 - b) i criteri e le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi;
 - c) le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari ed il controllo delle spese sostenute;
 - d) le modalità per l'eventuale revoca dei contributi.
-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione provvede con apposito avviso pubblico da adottarsi nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 2. I finanziamenti concessi non sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni regionali per i medesimi progetti.
-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 6

(Azioni di prevenzione degli incidenti stradali all'uscita dai luoghi di divertimento)

1. La Regione, attraverso il coinvolgimento delle Prefetture, dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei comuni, delle ASL, delle Scuole di ogni ordine e grado, delle Università e degli enti del Terzo settore così come definiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), promuove campagne di informazione e sensibilizzazione dirette a garantire un divertimento sicuro ed equilibrato diffondendo la conoscenza di comportamenti improntati alla tutela della salute e al rispetto della sicurezza, propria e altrui, in modo da prevenire i danni alla persona, gli incidenti stradali derivanti da una guida di autoveicoli in stato di alterazione psicofisica causati dall'assunzione di alcool o sostanze stupefacenti e psicotrope o comunque illegali.
 2. A tal fine la Regione promuove:
 - a) la realizzazione di specifici corsi di formazione per il personale preposto al controllo della clientela nei locali per l'acquisizione delle competenze e delle conoscenze necessarie a gestire in maniera efficace le situazioni di potenziale rischio per la sicurezza pubblica;
 - b) la realizzazione di specifici corsi di formazione per il personale preposto all'attività di somministrazione di bevande alcoliche nei locali al fine di prevenirne l'abuso da parte dei clienti;
 - c) l'incentivazione all'acquisto di biglietti di ingresso a costi ridotti per i clienti dei locali che decidano di consumare esclusivamente bevande analcoliche;
 - d) l'incentivazione all'utilizzo di servizi-navetta a prezzo agevolato con partenza dalle principali stazioni di trasporto pubblico verso i locali di intrattenimento e viceversa;
 - e) l'incentivazione all'erogazione, da parte dei gestori dei locali notturni, di buoni trasporto da utilizzare sui mezzi di trasporto convenzionati sia per i clienti che decidano, al fine di tutelare la propria ed altrui sicurezza, di non mettersi al volante, sia per quelli che decidono di non salire su mezzi alla cui guida si trovano persone in evidente stato di alterazione psico-fisica;
 - f) l'attivazione, attraverso gli enti locali, del sistema di trasporto pubblico nelle ore notturne e con particolare riferimento al fine settimana, in prossimità delle aree caratterizzate da una significativa presenza di locali e tra queste e i centri abitati.
-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

3. I Comuni possono prevedere, in favore dei gestori dei locali che attuano politiche dirette a garantire un divertimento sicuro ed equilibrato improntato alla tutela della salute e al rispetto della sicurezza, propria e altrui, agevolazioni contributive nel rispetto della normativa statale.
 4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione istituisce un apposito Fondo regionale denominato “Fondo Premiale per la sicurezza”, attraverso il quale la Regione provvede a stanziare, con apposito atto, le somme necessarie alla copertura delle minori entrate derivanti ai comuni.
-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 7

(Servizi di supporto psicologico a favore dei familiari delle vittime e di superstiti di incidenti stradali)

1. La Regione, nel valutare le implicazioni psicologiche causate da incidenti stradali con esiti di gravi ferite e disabilità per le vittime, compresi quelli di carattere mortale, nonché le conseguenze derivanti dall'utilizzo di tecniche informative caratterizzate da scarsa sensibilità nel comunicare gli eventi ai familiari, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa interistituzionali per fornire servizi di supporto psicologico a favore dei familiari delle vittime e dei soggetti superstiti di incidenti stradali.
 2. La Regione promuove la sottoscrizione dei suddetti protocolli, in particolare, con le Prefetture, i Sindaci dei capoluoghi di provincia, i direttori generali delle ASL che contribuiscono alla realizzazione dei servizi tenendo conto dell'ambito di rispettiva competenza.
-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 8

(Corsi formativi per la guida sicura su trasporto pubblico e sui mezzi adibiti a servizio pubblico)

1. La Regione, nel contribuire a garantire sul territorio regionale maggiori livelli di sicurezza nella circolazione stradale, promuove e sostiene, con riferimento all'esercizio di servizi pubblici su strada che implicano il trasporto di persone, lo svolgimento, anche mediante incentivi agli enti locali, di corsi di formazione alla guida sicura, effettuati negli impianti specializzati di cui al comma 5, da parte del personale preposto alla conduzione del veicolo.
 2. Per personale preposto alla conduzione del veicolo si intende sia il dipendente dell'amministrazione pubblica, sia il dipendente della ditta appaltatrice del servizio pubblico, anche se lavoratore autonomo o volontario che conduce un mezzo adibito al trasporto pubblico locale (TPL), nonché un mezzo adibito ad altri servizi pubblici quali, in particolare, servizi di Scuolabus, di pronto intervento sanitario, dei servizi sociali, ecologici e ambientali, di polizia locale, di protezione civile e operatori del soccorso di emergenza.
 3. Ai fini dell'innalzamento della sicurezza stradale rientrano tra il personale preposto alla conduzione del veicolo anche gli utenti privati che sono necessitati ad usare il mezzo proprio.
 4. Lo svolgimento di corsi di formazione alla guida sicura costituisce criterio premiante nelle procedure di selezione per la scelta dei soggetti a cui affidare il servizio pubblico, sia di trasporto di persone sia con riguardo agli altri servizi pubblici elencati al comma 2. Per l'ottenimento del criterio premiante il corso formativo deve rispettare i criteri tecnici e organizzativi adottati a livello europeo quali, in particolare, la durata del corso di almeno 8 ore, di cui almeno il 70 per cento costituito da prove pratiche in impianti specializzati.
 5. Sono impianti specializzati gli impianti appositamente costruiti per le finalità di cui al comma 1 e che riproducono condizioni di guida critiche mediante tecnologie fisse che siano in grado di riprodurre, in modo casuale ed imprevedibile, fondi stradali con diversi coefficienti di attrito, ostacoli improvvisi, sbandate impreviste e condizioni di scarsa visibilità o di guida notturna e che, in particolare, includono
-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

anche percorsi simili a sedi stradali come tratti in salite e discese, rotatorie, carreggiate urbane e segnaletica stradale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 9

(Corsi formativi per la guida sicura dei giovani)

1. La Regione, al fine di accrescere la consapevolezza e la responsabilizzazione dei giovani alla guida e migliorare la sicurezza stradale, promuove, attraverso contributi sotto forma di rimborso spese, corsi formativi di guida sicura per i giovani di età compresa tra i quattordici e venticinque anni da svolgersi presso gli impianti specializzati di cui all'articolo 8, comma 5.
 2. I corsi formativi possono riguardare sia la conduzione di autoveicoli sia quella dei mezzi a due ruote.
 3. La Giunta regionale con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1
-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Capo III **Disposizioni finali**

Art. 10 *(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

- a) Art. 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n.14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998);
 - b) legge regionale 26 novembre 2002, n.42 (Istituzione della giornata regionale per la sicurezza stradale);
 - c) i commi 87, 88, 89, 89 bis e 153 dell'articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione).
-



Art. 11

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

- a) relativamente agli interventi previsti agli articoli 5 (Campagne di sensibilizzazione e di educazione stradale) e 6 (Azioni di prevenzione degli incidenti stradali all'uscita dai luoghi di divertimento) comma 2 lettere a), b), c), d) ed e) mediante l'istituzione, nell'ambito della Missione 13, "Tutela della salute" Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria" di un apposito capitolo denominato "Politiche a favore della sicurezza stradale e prevenzione incidenti" alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2023-2025 si fa fronte attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;
 - b) all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, Giornata Nazionale vittime della strada, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale;
 - c) relativamente agli interventi previsti all'articolo 3, comma 3 lettere a) b) e c) mediante le risorse disponibili nell'ambito della Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 3 (Viabilità e Infrastrutture stradali);
 - d) agli oneri derivanti dall'articolo 6, commi 3 e 4 si provvede mediante l'istituzione di un apposito Fondo denominato "Fondo premiale per la sicurezza" di cui al programma 03 "Altri Fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti" Titolo 1 con uno stanziamento di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2023-2025;
 - e) agli oneri derivanti dalle attività di supporto psicologico di cui all'articolo 7 si provvede con le risorse già attribuite alle ASL per il servizio sanitario regionale.
 - f) agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 (Corsi formativi per la guida sicura dei giovani) si provvede nell'ambito del Programma 02 "Giovani", della Missione 06 "Sport e tempo libero", della voce di spesa denominata "Spese per la realizzazione di corsi di guida sicura per i giovani" mediante uno stanziamento di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 -2025.
-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL)
-